

REPUBBLICA ITALIANA

PARCO ADDA NORD

Trezzo sull'Adda (MI)

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI ATTUALMENTE  
AFFIDATI AL PARCO ADDA NORD DENOMINATI "STALLAZZO" -  
"CONCA MADRE" - CONCA DELLE FONTANE" - "CHIESA DI S.MARIA  
ADDOLORATA" SITUATI LUNGO L'ALZAIA CHE COSTEGGIA IL FIUME  
ADDA IN COMUNE DI PADERNO D'ADDA (LC) - CIG Z3B3103418"**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in  
Trezzo sull'Adda (MI) nella sede del Parco Adda Nord,  
avanti a me dott. Mario Roberto Girelli, segretario del  
Parco Adda Nord, autorizzato ope legis a rogare gli atti  
nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente  
costituiti:

- da una parte \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
del PARCO ADDA NORD, che interviene in questo atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del  
Parco Adda Nord, codice fiscale n. 91507180155, in forza  
della deliberazione \_\_\_\_\_ e quindi con i  
poteri per rappresentare il Parco negli atti aventi  
rilevanza negoziale (in proseguo denominato "Parco");
- dall'altra parte \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene  
nella sua qualità di legale rappresentante de  
\_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso la sede della stessa  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_,  
nel proseguo dell'atto denominato "concessionario"  
giusta certificazione della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario  
rogante sono personalmente certo, rinunziano  
esprensamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla  
assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art.  
48 della legge notarile.

**PREMESSO CHE**

il Parco Adda Nord in data 18 luglio 2001 ha perfezionato  
con la Regione Lombardia il protocollo di intesa volto a  
dar attuazione all'Accordo di Programma Quadro in materia  
di Ambiente ed Energia sottoscritto tra il Ministero  
dell'Ambiente e la Regione Lombardia stessa (giusta  
deliberazione della G.R. n. VII/3389 del 9 febbraio 2001),  
il quale prevedeva tra gli interventi previsti per dar  
concretezza al medesimo, una serie di azioni fra le quali  
spiccarono il "Restauro conservativo degli edifici intorno  
al Santuario della Rocchetta e la riqualificazione e messa

in sicurezza dell'alzaia per l'accesso e fruizione dell'Ecomuseo".

Questi immobili così come recuperati, sono stati nel tempo utilizzati più o meno proficuamente per attività culturali e di promozione turistica provvedendo il Parco alle spese per la loro gestione e manutenzione e disponendone l'affidamento ad enti territoriali (proloco e cooperative).

#### **RILEVATO CHE**

- Il Parco vuole ora rilanciare il processo di valorizzazione dei beni allo stesso affidati, possibilmente ponendoli in sinergia a processi virtuosi di sviluppo territoriale e di impulso imprenditoriale - soprattutto giovanile e sociale, nel rispetto dei profili di sostenibilità ambientale, sicurezza, innovazione delle infrastrutture e opportunità turistico-culturali;

- attraverso tale iniziativa si intendono avviare azioni volte non solo al recupero e riuso di immobili pubblici ma grazie a questi potenziare l'offerta turistico-culturale e messa a rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti sul territorio, attraverso l'affidamento in concessione con procedure ad evidenza pubblica;

- la presente concessione non risulta fra quelle per le

quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, salvo per le disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di gara;

- che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto di affidare in concessione gli immobili denominati "Stallazzo - Conca Madre - Conca delle Fontane - Chiesa di Santa Maria Addolorata" per un periodo di anni 6 (non rinnovabili) con possibilità di revoca anticipata per motivi di interesse pubblico, ed approvata la documentazione predisposta dagli uffici interni dell'ente relativa alla gara per l'affidamento della concessione;

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio gestione valorizzazione e sviluppo ambientale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, si sono avviate le procedure di gara che prevedono di aggiudicare la concessione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che ad esito della procedura di gara esperita con evidenza pubblica, è stata dichiarata affidataria della concessione \_\_\_\_\_, sulla base degli impegni assunti con l'offerta presentata che costituisce obbligo recepito della presente concessione;

- che con determinazione del Responsabile del servizio gestione valorizzazione e sviluppo ambientale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara delle garanzie prestate, la concessione è stata definitivamente aggiudicata alla precitata \_\_\_\_\_, alle condizioni di seguito descritte;

- che nei confronti del legale rappresentante de \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il Parco Adda Nord, nella persona \_\_\_\_\_, affida in concessione a \_\_\_\_\_ e per essa al costituito sig. \_\_\_\_\_, che accetta, gli immobili come di seguito descritti: "Stallazzo" in comune di Paderno d'Adda (Lc) particelle 194 - 195 sub. 701; "Conca Madre" in comune di Paderno d'Adda (Lc)

particella 639; "Conca delle Fontane" in comune di Paderno d'Adda (Lc) particella 678; "Chiesa di Santa Maria Addolorata" in comune di Paderno d'Adda (Lc) particelle 181 - 182; posti tutti lungo la strada alzaia che costeggia il naviglio di Paderno e identificati negli estratti catastali allegati.

Gli immobili sopra descritti sono concessi in uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, che il Concessionario dichiara di conoscere come corretto e veritiero, impegnandosi ad utilizzarli per gli usi indicati nella proposta progettuale presentata in sede di gara (allegato VI degli atti da gara allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente contratto).

#### **Art. 2 - Durata e revoca**

La durata della concessione in uso degli immobili indicati al punto 1 è fissata in anni sei, a decorre da non oltre giorni 60 dalla data della stipula del presente contratto (periodo stimato per consentire al Concessionario la predisposizione dei locali così come meglio evidenziato al successivo art. 4); alla scadenza la concessione decadrà di diritto, senza alcuna facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, da parte del concessionario. Alla scadenza quindi,

i locali torneranno nella piena disponibilità del Parco in buono stato manutentivo ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione.

La concessione è revocabile senza indennizzo per esigenze di pubblico interesse in qualunque momento senza necessità di congruo preavviso. La revoca sarà preceduta da contestazione scritta e da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della L.7/8/1990 n.241. Nessun compenso, rimborso o indennizzo sarà dovuto dal Parco al concessionario, per alcuna ragione e titolo, in caso revoca e decadenza della concessione. La concessione decade inoltre di diritto nei seguenti casi:

1. Inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 (obblighi del concessionario);
2. Inosservanza degli obblighi previsti dall'art.6 (manutenzione);

Nei casi di revoca e di decadenza, i locali rientreranno nella disponibilità del Parco senza corresponsione d'indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate sui locali.

**Art. 3 Canone**

Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario al Parco è determinato in Euro ..... (Euro ...../..).

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto in 3 rate quadrimestrali anticipate. La prima rata dovrà essere corrisposta con la sottoscrizione del presente atto.

La ritardata corresponsione del canone, salvo per cause di forza maggiore, comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene, di comune accordo, fissato pari all'interesse legale, tempo per tempo vigente, dalla data di scadenza del debito, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del Parco.

Il mancato versamento di tre rate consecutive del canone è causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 cod. civ. senza necessità di messa in mora del concessionario e l'obbligo di sgombero immediato dei locali in uso.

Il canone di concessione come definito in sede di gara non sarà oggetto di rivalutazione per tutta la durata della concessione rimanendo perciò fisso ed invariabile.

A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente concessione, il concessionario ha costituito a favore del Parco idonea garanzia come meglio descritto all'art. 7 seguente.



Tale deposito cauzionale così costituito verrà reso al termine della concessione, salvo compensazione a seguito di verifica sia dello stato dell'immobile sia dell'osservanza di ogni altra obbligazione prevista in capo al concessionario.

**Art. 4 - Arredi ed attrezzature**

Il Parco e il concessionario daranno corso entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto alla redazione congiunta di verbale indicante dettagliatamente lo stato dei locali e gli arredi e le attrezzature ivi presenti; spetta al Concessionario provvedere all'acquisto ed all'installazione, di quant'altro necessario per l'esercizio delle attività previste. Qualora i nuovi arredi ed attrezzature dovessero comportare modifiche agli impianti esistenti, il concessionario dovrà avanzare formale comunicazione al Parco per ottenerne il dovuto benestare nonché fornire successivamente le eventuali certificazioni di corretta esecuzione a norma di legge.

Al termine della concessione gli arredi e le attrezzature di proprietà del Concessionario dovranno essere rimossi a cura e spese di quest'ultimo.

**Art. 5 - Obblighi del concessionario**

Il concessionario, che è da ritenersi custode degli immobili ottenuti in concessione, ai sensi dell'articolo

2051 C.C, si impegna nei confronti del Parco:

a) A mantenere per tutta la durata della concessione, le destinazione d'uso descritte nell'offerta progettuale;

b) A pagare il canone di concessione di cui all'art. 4 nonché gli oneri accessori dovuti;

c) A sostenere direttamente i costi per i consumi di acqua, energia elettrica, telefonia e tassa rifiuti urbani o altro tributo assimilabile provvedendo a tal fine, nel caso d'impianti autonomi, all'intestazione e/o voltura delle relative utenze, così come sono a suo carico, alla scadenza della concessione, la chiusura delle stesse e la risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento;

d) Ad eseguire i lavori di manutenzione di cui al successivo art. 6;

e) A rispondere di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque durante la durata della concessione. Se tali danni sono causati da estranei, il Concessionario manleva il Parco da qualunque responsabilità salvo, una volta ripristinato lo status quo ante e rifiuti gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi;

f) Al rispetto di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità

competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni, infortuni o manomissioni.

g) All'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti di carattere fiscale, di pubblica sicurezza, e quelle relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevato il Parco da ogni eventuale responsabilità al riguardo.

h) A garantire i livelli minimi di apertura a favore dell'utenza come offerti in sede di gara e presentare entro il 30 novembre di ogni anno il programma descrittivo delle azioni che si prefigge di concretizzare nell'annata successiva in funzione dell'utilizzo e valorizzazione di ogni singolo immobile nonché entro il 28 febbraio di ogni anno presentare al Parco una relazione e rendicontazione delle attività svolte nell'annata precedente rilevandone positività, criticità e bilancio anche in termini economici.

**Art. 6 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

In riferimento a quanto disposto dall'art. 5 lettera c) si chiarisce che per manutenzione ordinaria si intende:

a) le opere che riguardano la riparazione delle finiture degli immobili concessi e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici e

tecnologici esistenti;

b) pulitura, riparazione di grondaie e pozzetti;

c) pulitura, ripresa parziale di intonaci interni (senza alterazioni di materiali esistenti);

d) pulitura, riparazione, tinteggiatura degli infissi esterni, (senza alterazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);

f) riparazione di impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, ventilazione, del gas, ecc.) che non comportino la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi igienici o tecnologici;

g) tinteggiatura degli intonaci interni;

h) riparazione di infissi interni;

i) riparazione di pavimenti interni;

l) pulitura aree esterne, sfalcio periodico di erbe e rovi, potature delle piante.

Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'immobile concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà.

La custodia e la pulizia degli immobili sono a totale onere e cura del concessionario.

In relazione all'obbligazione assunta dal Concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell'immobile, il medesimo garantisce la libertà di accesso, dietro preventiva richiesta, al personale tecnico del Parco per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso.

Il concessionario potrà eseguire lavori di manutenzione straordinaria solo a seguito di autorizzazione da parte del Parco, previa presentazione di progetto esecutivo e ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni di legge.

Il costo relativo a tali lavori, con espressa esclusione delle migliorie, addizioni, adeguamenti, adattamenti necessari per lo svolgimento delle attività previste, che restano a carico del concessionario, potrà essere rimborsato direttamente al concessionario, solo previa verifica sull'effettuazione dei lavori e la loro rispondenza alla documentazione progettuale presentata precedentemente e assentita.

L'effettuazione di lavori non autorizzati dal Parco comporta la decadenza della presente concessione e l'obbligo di restituzione degli immobili, salvo il risarcimento del danno arrecato.

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria vengano intrapresi dal Parco (nonché qualunque opera di

abbellimento o di restauro dell'immobile), non si darà corso ad alcun compenso a favore del Concessionario anche se le opere durassero oltre i 20 giorni.

L'eventuale inagibilità temporanea degli immobili o degli impianti di questi per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o di riparazione, aventi carattere di improrogabilità e di assoluta necessità, di durata oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 1584 C.C, non dà diritto alla richiesta di indennizzo e/o di risarcimento del danno, fatta salva la riduzione del corrispettivo concessorio, proporzionata alla durata dell'interruzione di detta inagibilità, derogandosi così espressamente al disposto del citato articolo del Codice Civile.

Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie dovute a colpa del Concessionario, le conseguenti spese saranno poste a suo carico.

#### **Art. 7 - Cauzione e assicurazione**

A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, compreso il pagamento del canone concessorio di cui all'art.3 , il Concessionario ha costituito una cauzione, sotto forma di polizza fideiussoria, rilasciata da \_\_\_\_\_ (impresa bancaria o assicurativa che risponde ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del

D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € \_\_\_\_\_

e che prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Parco Adda Nord;

- la validità per tutta la durata della concessione, fino alla restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria del Parco.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva di cui il Parco abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento.

La cauzione sarà restituita, senza interessi, al termine del contratto.

È a carico del concessionario la responsabilità di danni a persone e cose in conseguenza delle attività svolte, per colpa dei dipendenti o derivanti dai materiali utilizzati, sollevando il Parco da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario, in relazione a quanto precede, ha prodotto polizza assicurativa comprensiva di massimale RCT per Euro 1.000.000,00.

**Art. 8 - Sicurezza**

Il concessionario dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare e della loro applicazione per gli usi previsti relativamente alla nascente concessione.

**Art. 9 - Controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto della presente concessione e che non fosse risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

**Art. 10 - Riconsegna degli immobili**

Alla scadenza della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare gli immobili in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso, liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.

**Art. 11 - Penali e clausola risolutiva espressa**



Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Parco, non dia regolare inizio alle attività previste di utilizzo degli immobili concessi oggetto della presente Concessione, trascorsi novanta giorni dalla data di sottoscrizione ovvero nella circostanza in cui il Concessionario interrompa l'esercizio dell'attività per oltre 120 giornate, anche non consecutive, nel corso dell'anno solare, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Parco e con salvezza degli ulteriori danni patiti e patienti da parte di quest'ultimo.

La sub-concessione abusiva od il mutamento di destinazione dell'uso dei locali, produrranno ipso iure la decadenza della concessione per colpa del Concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Parco a norma dell'art. 1456 Codice Civile.

Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti negli articoli 5 e 6, il Parco, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario l'adempimento dei medesimi, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Parco si riserva

la facoltà o di risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. o di applicare al Concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 100% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell'inadempimento.

**Art. 12 - Norme finali**

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Il presente contratto non è soggetto alla disciplina IVA

**Art. 13 - Allegati**

1. Si considerano parti integranti al presente contratto i seguenti documenti:
- estratti mappa catastali degli immobili concessi
  - bando di gara per quanto concerne gli elementi dispositivi della concessione;
  - le polizze di garanzia;
  - Allegato VI dell'offerta "Proposta progettuale";

**Art. 14: Privacy**

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni, disciplinante la protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa la S.V. che i dati personali raccolti saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.

Ai sensi del Capo III, Sezioni 1 e 2 del predetto Regolamento, si forniscono quindi le seguenti informazioni:

Questa amministrazione esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Questa amministrazione ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: Luigi Mangili via S.Vincenzo de' Paoli n. 9 - 24023 Clusone (Bg) - indirizzo mail: dpo-cloudassistance@pec.it - tel. 3314306559.

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.

La raccolta di questi dati personali è per questa amministrazione obbligatoria in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del codice della privacy italiano come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell'art.28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga

per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all'identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso.

Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell'utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si rammenta inoltre che:

a) l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

b) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a ("l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

c) l'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

d) l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali se la comunicazione di dati è un obbligo legale o contrattuale ovvero requisito necessario per la conclusione di un contratto.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto informatico su numero xx pagine rese legali, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia, che letto dalle parti, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono digitalmente.

PARCO ADDA NORD

il CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile vengono partitamene ed esplicitamente sottoscritte le clausole di cui ai seguenti articoli della presente concessione:

2 - Durata e revoca

3 - Canone

6 - Obblighi del concessionario

7 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

8 - Cauzione e assicurazione

9 - Controversie

12- Norme finali

PARCO ADDA NORD

il CONCESSIONARIO

il segretario

dott. Mario Roberto Girelli